

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 4 – 16 GENNAIO 2020

D.L. COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020 IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE DAL 2020

Dall'1/1/2019 il **pagamento dell'imposta di bollo di € 2,00**, relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare, deve essere effettuato entro il **giorno 20 del primo mese successivo** al trimestre di riferimento.

L'ammontare dovuto trimestralmente viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle fatture trasmesse dal Sistema di Interscambio (SDI) e reso disponibile al contribuente nell'area riservata sul sito dell'Agenzia stessa.

Il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (D.L. 124/2019 convertito nella Legge 19/12/2019 n. 157) ha introdotto delle modifiche con riguardo alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e alle sanzioni in caso di omissione/tardivo pagamento della stessa.

Le nuove regole trovano applicazione **a decorrere dalle fatture elettroniche inviate tramite SDI dall'1/1/2020**.

Sull'argomento si rimanda anche alla [circolare dello Studio n. 1/2019](#).

PAGAMENTO SEMESTRALE (MA NON PER TUTTI)

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, **in luogo dell'attuale scadenza trimestrale**, il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche **può** essere effettuato con **cadenza semestrale** (rispettivamente entro il 16/6 e il 16/12 di ciascun anno) nel caso in cui l'importo dovuto **non superi la soglia annua di € 1.000,00**.

A questo proposito si attendono chiarimenti in merito al periodo temporale cui fare riferimento per determinare l'imposta, in quanto le nuove scadenze non coincidono con i semestri "solari".

VERIFICHE AUTOMATIZZATE SULL'ASSOLVIMENTO DEL BOLLO

Dall'1/1/2020 l'Agenzia delle Entrate, in fase di ricezione delle fatture attraverso SDI, effettua verifiche automatizzate sull'assolvimento del bollo, basandosi sul contenuto del file trasmesso (individuazione della tipologia dell'operazione da assoggettare all'imposta di bollo e esposizione dello stesso per l'assolvimento virtuale).

In caso di omesso, insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate **comunica telematicamente** al contribuente l'ammontare dell'**imposta da versare** nonché della **sanzione dovuta** (30% dell'importo non versato) **ridotta a 1/3** (10%) e degli **interessi**.

Nel caso in cui, **entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione**, il contribuente non provveda al versamento delle somme dovute, l'Ufficio procede all'**iscrizione a ruolo a titolo definitivo degli importi non versati**.

Occorre prestare quindi particolare attenzione alla natura dell'operazione e alla normativa di riferimento indicate nella fattura elettronica, al fine di evitare in errori. Nella seguente tabella sono riportati i codici natura delle operazioni da indicare nelle fatture, come da istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la [Circolare n. 1E/2017](#).

Codici operazioni	Tipologie di operazioni (fatturate)	
N1 (Escluse art. 15)	Operazione escluse art. 15 D.P.R. 633/1972 (interessi di mora, anticipazioni in nome e per conto della controparte, penalità, beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, ecc.).	
N2 (Non soggette)	<ul style="list-style-type: none"> Operazioni fuori campo, art. 1 D.P.R. 633/1972. Operazioni fuori campo, art. 2 D.P.R. 633/1972. 	
	Operazioni fuori campo, artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 (ad es. servizi generici resi a soggetto extra-UE).	Assosoftware, a seguito del confronto con l'Agenzia delle Entrate, ribadisce che i servizi generici resi a soggetti passivi UE - diversamente da quelli nei confronti di soggetti extra-UE - dovrebbero essere riportati con natura N6.
N3 (Non imponibili)	<ul style="list-style-type: none"> Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972 (esportazioni). Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 (esportatori abituali). Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 633/1972 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali). Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 41 e 42 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE di beni). Operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 58 D.L. 331/1993 (triangolazioni nazionali). 	
	<ul style="list-style-type: none"> Operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972 (es: prestazioni sanitarie, ecc.). Acquisti di beni intracomunitari, se esenti (art. 42 D.L. 331/1993). 	
N4 (Esenti)		
N5 (Regime del margine, Iva non esposta)	Operazioni soggette al regime del margine (fattura emessa ai sensi dell'art. 36 D.L. 41/1995).	Se sono esportazioni, invece, il codice è N3.
	<ul style="list-style-type: none"> Fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter D.P.R. 633/1972). Operazioni con Iva non esposta in fattura [ad es. fattura emessa ai sensi dell'art. 74, c. 1, lett. c) - cessione di giornali, quotidiani - Iva assolta dall'editore: circ. Ag. Entrate n. 1/E/2017, par. 1]. 	
N6 [Inversione contabile (reverse charge)]	Cessioni/acquisti di beni in Italia soggette a reverse charge interno (rottami, pallet usati, edilizia, ipotesi di cui all'art. 17, c. 6, lett. a-ter), ecc.).	<ul style="list-style-type: none"> Acquisti intra-UE di beni e servizi. Prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti extra-UE.
N7 (Iva assolta in altro Stato Ue)	Prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici (utilizzo del Moss).	Anche se esonerato dall'obbligo se emette la fattura riportando l'aliquota e l'imposta dello Stato UE nel quale si trova il consumatore finale riporta nel campo "Natura" il valore "N7".
	Artt. 40, cc. 3 e 4, e 41 D.L. 331/1993 (cessioni intra-UE a distanza di beni a privati oltre soglia).	

LE OPERAZIONI SOGGETTE E NON A IMPOSTA DI BOLLO

Concludiamo la presente informativa con l'elenco delle principali tipologie di operazioni classificate ai fini dell'IVA, per le quali vige o meno l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo.

OPERAZIONI ESENTI DA IMPOSTA DI BOLLO

- Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA
- Operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci dirette e triangolari (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni di beni e triangolazioni intracomunitarie (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993)
- Operazioni soggette al reverse charge, quali prestazioni in edilizia, subappalti, cessioni immobili, telefonini, PC (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972)
- Operazioni con IVA assolta all'origine quali editoria, ricariche telefoniche, commercio tabacchi, fiammiferi, ecc. (escluse Art. 74 comma 1 DPR 633/72)
- Settori speciali quali agenzie viaggio e beni usati (Art. 74-ter DPR 633/72 e DL 41/95)
- Operazioni soggetto allo split payment (art. 17-ter DPR 633/72)

OPERAZIONI SOGGETTE A IMPOSTA DI BOLLO

- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972)
- Operazioni escluse dalla base imponibile dell'IVA (Art. 15 DPR 633/1972)
- Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972)
- Operazioni non imponibili assimilate alle esportazioni (Art.8-bis DPR 633/72), servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali (Art. 9 DPR 633/72) - *ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare esportazioni di merci* -, cessioni ad esportatori abituali, (Art. 8 lett. c) DPR 633/1972)
- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi e del regime forfettario

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>